

 	<p style="text-align: center;">ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO P. PALEOCAPA</p> <p style="text-align: center;">24125 BERGAMO – Via Gavazzoni, 29 – Tel. 035/31.93.88 – Fax 035/31.67.41 – C.F. 80025490162 www.itispaleocapa.it – bgtf010003@pec.istruzione.it – segreteria@itispaleocapa.it</p>	 <p>QAIC / IT / 91838 - A</p>
<p>CORSI DIURNI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA – MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA CORSI SERALI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA – MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA</p>		 <p>ESPERIA INDUSTRIAL MUSEUM</p>

Prot.n. 5803/C29 del 03 giugno 2017

AI DOCENTI

AI DSGA

All'Albo della scuola-sito web

CIRCOLARE N. 589

Oggetto: criteri per lo svolgimento degli scrutini finali, criteri di effettuazione attività di recupero, verifica debito formativo

CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI DI FINE ANNO

a.s. 2016-2017

(approvati nel collegio del 23 maggio 2017)

I Consigli di Classe, dopo aver verificato per ciascun allievo la validità dell'anno scolastico in base al numero totale di assenze ai sensi del D.P.R. 22/06/2009 n.122 art.14 comma 7, procedono all'analisi delle proposte di voto dei singoli Docenti formulate sulla base:

- delle osservazioni sistematiche e delle verifiche effettuate nel corso del 2° periodo;
- dell'andamento didattico e disciplinare complessivo evidenziato nel corso dell'anno scolastico., in riferimento al livello di partenza, alle capacità ed alla personalità dell'alunno;
- della partecipazione alle attività scolastiche (comprese eventuali attività di stage e di alternanza scuola lavoro);
- della partecipazione alle attività di recupero e agli interventi didattici ed educativi predisposti dall'Istituto;
- del comportamento e del voto di condotta;

I Consigli di Classe, sulla base di quanto sopra riportato, analizzerà le seguenti situazioni:

1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- gli studenti (delle **classi 1^e- 2^e- 3^e- 4^e**) che non presentano insufficienze e che hanno ottenuto in riferimento al comportamento una valutazione superiore o uguale a sei decimi e che non hanno superato il numero massimo consentito di ore di assenza (pari ad ¼ del monte ore annuale e non riferito alle singole discipline: max 264 corso diurno- max 190 corso serale)

2. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- gli studenti che abbiano superato il numero massimo consentito di ore di assenza (per eventuali chiarimenti contattare la referente dell'Area Didattica) ;
- gli studenti che hanno ottenuto in riferimento al comportamento una valutazione inferiore a sei decimi;
- gli studenti con insufficienze in più discipline per i quali non si ravvisi la possibilità di seguire proficuamente il percorso di studi dell'anno scolastico successivo.

In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, l'indicazione dei voti è sostituita, all'albo dell'Istituto, con la dicitura "non ammesso alla classe successiva" secondo le modalità introdotte dall'O.M. n. 126 del 20/04/2000 (art. 2 comma 3) e riportate al punto b) del comma 4 art. 2 O.M. 128 del 14/05/99.

3. GIUDIZIO SOSPESO

- Gli studenti che hanno ottenuto in riferimento al comportamento una valutazione superiore o uguale a sei decimi e che presentano in una o più discipline valutazioni insufficienti ma che il C.d.C. ritiene che possano raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico (31/08/2017) o comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, mediante studio personale svolto autonomamente su indicazione dei docenti e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

Gli studenti con giudizio sospeso dovranno sostenere una verifica del debito formativo:

- la **prova scritta di matematica** in data **31 agosto 2017**
- **i colloqui in tutte le discipline in cui è stato attribuito il giudizio sospeso, a partire dall'1 settembre** secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito dell'Istituto

Per la predisposizione delle prove di verifica/colloquio del Debito formativo si ricorda quanto precisato dalla normativa

(art. 8 dell' Ordinanza Ministeriale n. 92 . Prot. n. 11075 del 5.11.2007) :

"Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero"

COMUNICAZIONE DEL DEBITO FORMATIVO E MODALITÀ DI RECUPERO

In sede di scrutinio il coordinatore, utilizzando il registro elettronico e con modalità che verranno precisare in una circolare apposita, compilerà per gli studenti con Giudizio sospeso una comunicazione con l'indicazione della o delle discipline, il voto attribuito in sede di scrutinio e la modalità di recupero.

La stampa delle comunicazioni sarà a cura della Segreteria Didattica.

Le famiglie ritireranno il documento al **colloquio con il coordinatore** previsto per il **giorno 17 giugno 2017** dalle ore 10:40 alle ore 12:30, come da circolare n°581.

Le famiglie impossibilitate a partecipare al colloquio potranno ritirare successivamente il documento depositato in Segreteria Didattica.

CRITERI CON CUI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI RECUPERO PER GLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

In base alle risorse economiche erogate dal Ministero, le attività di recupero si effettueranno indicativamente dall'ultima settimana di giugno 2017 alla seconda settimana di luglio 2017. Il calendario e le modalità saranno pubblicati sul sito web della scuola **al termine degli scrutini e dopo il Collegio Docenti previsto per il 17 giugno 2017**.

PROGRAMMI SVOLTI E ASSEGNAZIONE DEL LAVORO ESTIVO PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO:

I Programmi svolti e il lavoro estivo assegnato dai docenti dovranno essere inseriti in Drive con la modalità indicata nella circolare 568 (Adempimenti finali) per consentirne la visione da parte di studenti e famiglie.

VALUTAZIONE STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI O DI RECENTE IMMIGRAZIONE

Si ricorda che per gli studenti stranieri neoarrivati o di recente immigrazione, ove ritenuto necessario, viene predisposto un piano di studio personalizzato (PDP o verbalizzazione nei Consigli di Classe).

Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4 stabilisce:

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

“Linee Guida del MIUR” (C.M. febbraio 2014) ribadisce:

E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni.

Alla luce della normativa vigente:

Il team dei docenti del Consiglio di Classe nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- **allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,**
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che **“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”** e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe. (LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI _UST Bergamo)

VALUTAZIONE ALUNNI CHE HANNO EFFETTUATO UN PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO

Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale e l'ALLEGATO DI SINTESI (punto 3. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero) affermano :

“E' in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche”.

“ ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, **sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.** A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, **visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera** ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, **delibera circa la riammissione dell'alunno**, compreso, limitatamente

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

Pertanto il Consiglio di Classe valuta lo studente che ha svolto un anno di studi all'estero sulla base degli esiti conseguiti nella scuola straniera, lo ammette alla classe successiva, stabilendo modalità e tempi di recupero delle eventuali prove integrative che possono essere stabilite entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo per permettere allo studente di recuperare i contenuti irrinunciabili per il proseguo degli studi.

La collaboratrice del Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luisa Lana)
Referente Area Didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Imerio Chiappa)

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2

vf/cc